

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DI ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione di contributi per il pagamento del canone di affitto di alloggi locati sul libero mercato, destinati ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso il loro rapporto di lavoro o la loro attività.

ART. 2 - REQUISITI

1. Da parte del richiedente:

- ✓ **cittadinanza dell'Unione Europea o cittadinanza di Paesi terzi** in possesso del permesso di soggiorno e in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritto alle liste del Centro per l'impiego ovvero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (*I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*).
- ✓ **residenza anagrafica in un Comune della provincia di Trento** oppure iscrizione all'AIRE da parte di un emigrato trentino.
- ✓ **residenza anagrafica in un alloggio ubicato sul territorio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.**

2. Da parte dell'intero nucleo familiare anagrafico del richiedente:

- ✓ **un reddito medio imponibile IRPEF** del nucleo familiare dei mesi di marzo-giugno 2019 non superiore ad **Euro 1.900,00** con una franchigia di **Euro 500,00** per ogni componente oltre al richiedente fino ad un massimo di 3;
- ✓ **assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda**, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso in cui il titolo di disponibilità dell'alloggio sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare. L'alloggio è adeguato se è dotato di servizi igienici interni all'appartamento e non è dichiarato inagibile dalla competente autorità. **(nota 1)¹**
- ✓ **essere lavoratore dipendente / autonomo / titolare di un contratto di qualsiasi tipologia / altro** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro.
- ✓ **aver avuto o presumere di avere, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del reddito imponibile IRPEF** del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (es.: riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, etc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del Governo), sia a redditi di lavoro con contratti di qualsiasi tipologia.
Nel conteggio del reddito percepito o che si presume di percepire per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono considerati il reddito di cittadinanza (quota A e quota B), gli ammortizzatori sociali e le prestazioni analoghe. E' escluso solamente il bonus alimentare per l'emergenza COVID-19 erogato dalla Provincia Autonoma di Trento;

¹1. Per la verifica di questo requisito non si considera l'eventuale alloggio di esclusiva proprietà del richiedente assegnato quale casa coniugale a favore dell'altro coniuge a seguito di separazione legale, nonché qualora nel nucleo familiare sia presente un componente con invalidità pari al 100 per cento che necessita di cure continuative e specialistiche nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme, l'alloggio in proprietà, usufrutto o abitazione nel caso in cui lo stesso sia ubicato a più di 50 chilometri dal luogo di cura.

- ✓ **non avere ottenuto per l'annualità 2020, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione** da parte della stessa Comunità, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi. Qualora il richiedente beneficiasse di altro contributo per il sostegno alla locazione potrà essere concessa la differenza tra questo contributo e quello in beneficio.

3. Ulteriori requisiti e condizioni:

- ✓ un componente del nucleo familiare deve essere titolare di un contratto di locazione;
- ✓ il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio ubicato sul territorio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e nel quale il nucleo familiare del richiedente ha stabilito la residenza;
- ✓ il contratto di locazione deve inoltre essere stipulato ai sensi dell'art. 2 della L. 431/98; non deve essere stipulato tra coniugi non legalmente separati o parenti o affini di primo grado. Sono esclusi i contratti di natura transitoria e i contratti relativi ad unità abitative appartenenti alla categoria catastali A1 – A7 – A8 – A10, nonché ad alloggi di edilizia abitativa pubblica locati a canone sostenibile, a canone moderato o a canone concordato.

4. Per nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza; il coniuge non separato legalmente fa parte del nucleo familiare ancorché non residente nel medesimo alloggio; è esclusa dal nucleo familiare una persona in presenza di un provvedimento di allontanamento emesso dal Giudice.

5. I requisiti di cui ai punti 1. 2. e 3. devono essere posseduti alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. I requisiti di cui ai punti 1. e 3. devono essere posseduti anche al momento della concessione del contributo.

6. Successivamente alla presentazione della domanda la stipula di un nuovo contratto di locazione in un Comune all'interno del territorio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme – da adibire a nuova residenza del nucleo familiare – deve essere comunicata entro 15 giorni alla Comunità, per l'eventuale rideterminazione in riduzione dell'importo di contributo.

7. Il trasferimento della **residenza** del nucleo familiare in un Comune fuori dal territorio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme comporta la **decadenza** della domanda e/o del beneficio a partire dal mese di trasferimento della residenza.

8. La stipulazione di un contratto di locazione a canone sostenibile o a canone moderato comporta la **decadenza dal contributo**, a decorrere dal mese successivo alla stipulazione.

ART. 3 – DOMANDE

1. La domanda, unitamente ai moduli allegati, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata sul modello predisposto dalla Comunità, scaricabile dal sito al seguente indirizzo: www.comunitavaldifiemme.tn.it

2. La domanda deve essere presentata dalle **ore 0:00 del 11.05.2020 alle ore 24:00 del 31.05.2020** con le seguenti modalità:

- a) a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunita@pec.comunitavaldifiemme.tn.it purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all'intestatario della domanda;
- b) a mezzo posta elettronica (e-mail) all'indirizzo: comunita@pec.comunitavaldifiemme.tn.it previa sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- c) a mezzo posta elettronica (e-mail) all'indirizzo: comunita@pec.comunitavaldifiemme.tn.it previa scansione di copia della domanda sottoscritta dal richiedente;
- d) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno previa sottoscrizione della domanda; in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
- e) a mezzo fax al n. 0462-241322 previa sottoscrizione della domanda.

Le domande inviate ad altri indirizzi mail non saranno accolte.

3. Alla domanda dovranno essere allegate tutte le dichiarazioni sostitutive e la documentazione di cui al successivo art. 4. La domanda dovrà essere firmata in maniera leggibile dal richiedente e corredata della copia del documento di identità in corso di validità del firmatario, pena il mancato accoglimento della stessa.

4. A seguito della presentazione della domanda verrà assegnato un numero identificativo della pratica che verrà comunicato via mail al richiedente.
5. Le domande presentate prima od oltre i termini previsti sono irricevibili.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. I requisiti e le condizioni sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
2. Il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
 - a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato con eventuale copia del versamento all'Agenzia dell'Entrate dell'imposta relativa all'ultima registrazione (modello F23) o comunicazione di opzione alla "cedolare secca"
 - b) documento di identità in corso di validità;
 - c) permesso di soggiorno CE oppure permesso di soggiorno attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o l'iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego (*I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*);
 - d) documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito del reddito medio imponibile IRPEF marzo-giugno 2019;
 - e) verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile in prima istanza;
 - f) documentazione utile alla dimostrazione della diminuzione del reddito del nucleo familiare secondo quanto indicato all'art. 1 REQUISITI relativamente al periodo marzo-maggio 2020 rispetto alle corrispondenti mensilità del 2019 (es: buste paga, corrispettivi e spese, ammortizzatori sociali ecc.)
 - g) copia dell'IBAN del richiedente.

Qualora vi sia impossibilità a reperire la documentazione di cui alle lettere e) e f) da parte del richiedente, questi potrà presentare un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 impegnandosi ad integrare, appena possibile, la domanda con la necessaria documentazione. In ogni caso la richiesta sarà soggetta a verifica da parte della Comunità e, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste dalla normativa in materia di autocertificazione, oltre che l'obbligo di restituzione di quanto percepito.

ART. 5 – GRADUATORIA

1. La Comunità procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e si riserva, anche in fase di istruttoria, di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.
2. La graduatoria sarà formulata applicando i criteri di cui alla tabella seguente:

REDDITO MEDIO MARZO-GIUGNO 2019	PUNTEGGIO
a) reddito da 0 a 1.000,00 euro	3
b) reddito da 1.000,01 a 1.400,00 euro	2
c) reddito da 1.400,01 a 1.900,00 euro	1
DIMINUZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IRPEF	
a) Diminuzione dal 30% al 60% del reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare nei periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019	3
b) Diminuzione dal 61% all' 80% del reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare nei periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019	4
c) Diminuzione dall' 81% al 100 del reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare nei periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019	5

NUCLEO FAMILIARE	
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con invalidità dal 75% al 99%	2
b) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con invalidità pari al 100%	3
c) Nucleo familiare composto da un solo soggetto maggiorenne con uno o più soggetti minori	3
d) Nucleo familiare con presenza di minori	2
Le condizioni di cui ai punti c) e d) non sono cumulabili	

3. I concorrenti sono collocati in graduatoria secondo il punteggio complessivo conseguito e in caso di parità di punteggio, hanno la preferenza coloro che presentano una media del reddito di marzo-giugno 2019 più bassa.

4. Entro 30 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande, verrà approvata la graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, che riporterà solo l'indicazione **del numero assegnato alla pratica**. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 241/90, la Comunità non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nell'elenco provvisorio e/o eventuale esclusione. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia tramite il sito della Comunità e a mezzo stampa.

ART. 6 – CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria, previa verifica dei requisiti previsti per l'accesso, in una percentuale del canone di locazione stabilita dalla tabella seguente:

CONDIZIONE	PERCENTUALE CONTRIBUTO
a) Diminuzione del reddito dichiarato dal nucleo familiare dal 30% al 60%	60% del canone di locazione
b) Diminuzione del reddito dichiarato dal nucleo familiare dal 61% all' 80%	75% del canone di locazione
c) Diminuzione del reddito dichiarato dal nucleo familiare dall' 81% al 100%	90% del canone di locazione

2. Il contributo non può superare la soglia di Euro 500,00 mensili.

3. Il contributo corrisponde a 4 mensilità a partire da marzo fino a giugno 2020.

4. L'entità del contributo è calcolata in via presuntiva sulla base di quanto dichiarato e verificata al termine del quadrimestre sulla base della documentazione definitiva presentata.

5. Eventuali proroghe della misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica e saranno definite dalla durata e nell'entità con successivi appositi atti.

6. La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto alla concessione del contributo subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse.

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

1. Il contributo sarà liquidato mensilmente su presentazione delle ricevute di pagamento dell'affitto a fronte della validità del contratto e del regolare pagamento dell'imposta di registro. Il contributo sarà erogato per le mensilità spettanti sulla base delle autocertificazioni prodotte in relazione alle singole mensilità.

2. Alla fine del quadrimestre il richiedente dovrà presentare la documentazione definitiva atta a dimostrare l'effettiva diminuzione del reddito dichiarato, pena la revoca del contributo per le mensilità di riferimento e la Comunità provvederà all'eventuale rideterminazione in diminuzione dell'entità del contributo concesso.

3. Laddove l'amministrazione, a seguito dei controlli che verranno effettuati su OGNI autocertificazione presentata, dovesse riscontrare errori od omissioni rispetto a quanto dichiarato oppure false attestazioni procederà con il recupero di quanto erogato nonché con l'avvio della denuncia penale.

4. Laddove il beneficiario modificasse la situazione autocertificata avrà l'obbligo di comunicarlo immediatamente alla Comunità pena la revoca dell'intera agevolazione concessa.

ART. 8 – CONTROLLI E SANZIONI

1. La Comunità potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e nel caso in cui questa abbia causato l'erogazione di un contributo altrimenti non ottenibile, al dichiarante sarà richiesta la restituzione del contributo indebitamente percepito, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

3. In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici, la Comunità provvederà ad inviare i nominativi delle domande da controllare alla Guardia di Finanza competente sul territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

ART. 9 - CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di contratto di locazione cointestato a soggetti non tutti occupanti l'alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo corrisponde al canone previsto dal contratto diviso il numero totale dei soggetti cointestatari e moltiplicato per il numero dei soggetti cointestatari occupanti l'alloggio.

2. Nel caso di decesso del richiedente gli eredi possono presentare richiesta di subentro nella domanda e/o nel contributo purché siano in possesso, alla data del decesso, dei requisiti di cui ai punti 1. 2. e 3. dell'art. 2 e presentino analoga domanda di subentro nel contratto presso l'Agenzia delle Entrate competente.

ART. 10 – PRIVACY

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Dlgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme e saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti n. 4 (e-mail: info@comunitavaldifiemme.tn.it - sito internet: www.comunitavaldifiemme.tn.it).

Responsabile/Designato del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Tecnico.

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it - sito internet: www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

ART. 11 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e s.m.i. e alla L.P. 15/2005 e relative norme di attuazione se non in contrasto.

2. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico geom. Ezio Varesco.

Cavalese, 04.05.2020